



2017/0035(COD)

27.2.2018

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Relatore per parere: Angélique Delahaye

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, per rispondere al problema della mancanza di decisione da parte degli Stati membri su questioni che sono sensibili e spesso di natura politica.

Il presidente Jean-Claude JUNCKER, nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo nel settembre 2016, ha ricordato infatti che su talune questioni gli Stati membri devono assumersi le proprie responsabilità. Il relatore condivide tale analisi e si compiace delle proposte avanzate per quanto riguarda:

il metodo di calcolo della maggioranza qualificata. I voti degli Stati membri che si astengono non saranno più conteggiati ai fini del calcolo della maggioranza qualificata al momento del voto in seno al comitato di appello;

- un nuovo rinvio al comitato di appello e un eventuale rinvio da parte della Commissione al Consiglio;

- la divulgazione dei voti.

Il relatore tiene a sottolineare tuttavia che, nella maggior parte dei casi, il sistema attuale funziona bene. Le modifiche proposte riguardano infatti solo le procedure a livello di comitato di appello in cui non è stato emesso alcun parere. Nella fattispecie, la proposta dovrebbe riguardare solo il 2% circa dell'insieme dei progetti di atti di esecuzione presentati ai comitati. È importante quindi non modificare il quadro della comitatologia in quanto tale. Obiettivo del relatore è pertanto, pur mantenendo l'attuale quadro generale, quello di migliorare il sistema al fine di garantire che non si ripetano le situazioni di stallo che si sono verificate da quando la procedura è stata istituita nel 2011, tanto per questioni già trattate quanto per altre questioni che potrebbero emergere.

Per quanto riguarda il relatore, uno degli aspetti che necessitano ancora di miglioramento in questa proposta è la trasparenza. Su temi delicati come la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, gli Stati membri non solo devono assumersi le proprie responsabilità, ma soprattutto sensibilizzare i cittadini al riguardo. Solo aumentando la trasparenza, ma anche grazie a una migliore informazione sul processo decisionale dell'Unione europea, riusciremo a mantenere la fiducia dei cittadini europei.

Ciò si può conseguire divulgando i voti a livello sia di comitati che di comitato di appello, con una spiegazione dei motivi degli Stati membri, ma anche attraverso ampie campagne di informazione in materia di procedure, analisi dei rischi, ripartizione dei ruoli tra gli organi scientifici ufficiali all'interno dell'Unione europea, le agenzie europee, le istituzioni europee e gli Stati membri.

Il relatore ritiene che divulgare i voti, ma anche chiedere agli Stati membri di motivarli, permetterà altresì agli Stati membri che erano presenti ma che hanno voluto astenersi di illustrare la loro posizione poiché la loro voce non conterà più ai fini del calcolo della maggioranza qualificata. In effetti, per il relatore, c'è una differenza fondamentale tra non partecipare a un comitato e astenersi. L'astensione è anche una scelta politica che deve poter essere spiegata, senza però paralizzare il sistema come avviene attualmente.

Infine, il relatore ritiene che, a tutela della democrazia, è importante che il Parlamento sia sempre adeguatamente informato contestualmente al Consiglio in merito all'adozione degli atti di base. Analogamente, qualora sia istituito un rinvio al Consiglio, come prefigurato nella proposta della Commissione, il Parlamento deve essere informato delle conclusioni di quest'ultima.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. ***Esso evidenzia però segni di debolezza nei casi in cui gli Stati membri, anziché prendere posizione, non siano in grado di raggiungere le maggioranze necessarie in seno ai comitati istituiti dagli atti di base dando luogo ai cosiddetti "non pareri". In tali casi, la Commissione deve adottare decisioni che pongono spesso problemi su questioni politicamente sensibili. Tali decisioni sono particolarmente problematiche quando esercitano un impatto diretto sui cittadini e sulle imprese.*** Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura ***consultiva e della procedura d'esame, compresa la procedura*** a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica, ***soprattutto da parte degli Stati membri,***

degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011, ***mantenendo un processo decisionale basato su elementi scientifici solidi, oggettivi e non discriminatori secondo le procedure stabilite dalla legislazione dell'Unione nonché le norme e i metodi scientifici più recenti.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di ***casi attinenti agli*** organismi geneticamente modificati, ***agli*** alimenti ***e ai*** mangimi geneticamente modificati e ***ai*** prodotti fitosanitari.

Emendamento

(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di ***settori particolarmente sensibili come la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare, la protezione dell'ambiente e, più in particolare, gli*** organismi geneticamente modificati, ***gli*** alimenti, ***i*** mangimi geneticamente modificati e ***i*** prodotti fitosanitari.

Motivazione

È importante specificare tutti i settori particolarmente sensibili e non concentrarsi solo su alcuni. In effetti, non sappiamo cosa potrebbe costituire in futuro una fonte di stallo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È importante evidenziare che solo un numero molto limitato di casi sono stati rinviati al comitato di appello di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

Nella maggior parte dei casi, il sistema attuale funziona bene. Le procedure a livello di comitato di appello nei casi in cui non è stato ancora formulato un parere riguardano solo circa il 2 % del numero totale di progetti di atti di esecuzione sottoposti ai comitati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, **come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati**, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo.

(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze **in settori particolarmente sensibili**, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo.

Motivazione

Per una maggiore coerenza nel testo, il dettaglio dei settori sensibili è stato spostato al considerando 3, per non concentrarsi unicamente su alcuni settori, poiché non sappiamo quale potrebbe costituire in futuro una fonte di stallo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è

(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è

opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano ***pienamente le proprie*** responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa, ***tra l'altro***, di un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione.

opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano ***una maggiore*** responsabilità nel processo decisionale. ***Qualora l'atto riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, è opportuno dare un peso maggiore alla responsabilità politica.*** Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa di ***una serie di motivi tra i quali*** un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello ***appropriato*** di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe ***essere*** il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello

Emendamento

(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità, ***in circostanze eccezionali***, di una nuova riunione ***al più presto possibile*** di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe ***corrispondere all'opportuno livello politico, come*** il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) **La** Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di **chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti** in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.

Emendamento

(10) **Su richiesta della** Commissione, **il Consiglio** dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di **pronunciarsi** in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche, **finanziarie** e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. **Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato al più presto in merito ai risultati del rinvio al Consiglio.**

Motivazione

A tutela della democrazia, è importante che il Parlamento sia informato in merito alle conclusioni del rinvio al Consiglio.

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) È opportuno aumentare la trasparenza **dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al** comitato di appello **e rendere pubblici i singoli voti dei** rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento

(11) È opportuno aumentare la trasparenza **nell'intero corso delle procedure consultive e di esame, sia a livello di comitato che a livello di** comitato di appello, **anche per quanto riguarda le informazioni su come votano i** rappresentanti degli Stati membri. **I voti di ciascuno Stato membro dovrebbero essere resi pubblici ed essere accompagnati da una motivazione, sia per un parere favorevole che per un parere sfavorevole o un'astensione.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Al fine di migliorare la trasparenza, informare meglio i cittadini dell'Unione e aumentarne la fiducia nel processo decisionale dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero lavorare su una comunicazione congiunta concernente la valutazione dei rischi, in particolare per quanto riguarda le questioni sensibili, nonché i processi decisionali dell'Unione e la ripartizione delle competenze tra gli organi scientifici ufficiali all'interno dell'Unione, le agenzie e le istituzioni dell'Unione, e gli Stati membri.

Motivazione

La proposta intende rafforzare la trasparenza per ripristinare la fiducia dei cittadini europei nel processo decisionale dell'Unione europea. A tal fine, è fondamentale organizzare ampie campagne di informazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 182/2011

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, *a* livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.

Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione *all'opportuno livello politico, come il* livello ministeriale, *e al più presto possibile*. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.

La Commissione può decidere, in casi

eccezionali e debitamente giustificati, di abbreviare i termini previsti al presente comma.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 182/2011

Articolo 6 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, **la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti** in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.

Emendamento

3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, **il Consiglio, su richiesta della Commissione, può prendere posizione** in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. **Il Parlamento europeo è informato al più presto in merito ai risultati del rinvio al Consiglio.**

Motivazione

A tutela della democrazia, è importante che il Parlamento europeo sia informato al più presto in merito alle conclusioni del rinvio al Consiglio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) n. 182/2011

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) i risultati delle votazioni, **compresi, nel caso del** comitato di appello, **i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro;**

Emendamento

e) i risultati delle votazioni **che riflettono la posizione espressa dal rappresentante di ciascuno Stato membro, sia a livello di comitati che in seno al**

comitato di appello, **accompagnati da una motivazione, sia per un parere favorevole che per un parere sfavorevole o un'astensione.**

(La modifica si applica all'intero testo e richiederà corrispondenti adeguamenti in tutto il testo).

Motivazione

Una maggiore trasparenza è necessaria per ripristinare la fiducia dei cittadini europei nel processo decisionale dell'UE. Ciò richiede la divulgazione dei voti sia a livello di comitati che di comitato di appello con una spiegazione delle motivazioni degli Stati membri. Gli Stati membri devono assumersi le proprie responsabilità.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 182/2011

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore

Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione **previsti** nell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.

Emendamento

(3 bis) all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio, **che sono informati in merito all'atto di esecuzione simultaneamente e al più presto possibile**, possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto **o di misura** di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione **conferiti** nell'atto **legislativo** di base **o non sia compatibile in altro senso con il diritto dell'Unione**. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
Riferimenti	COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 1.3.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 1.3.2017
Relatore per parere Nomina	Angélique Delahaye 5.4.2017
Esame in commissione	11.1.2018
Approvazione	27.2.2018
Esito della votazione finale	+: 49 -: 8 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Peter Jahr, Rupert Matthews, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Bart Staes, Carlos Zorrinho
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Josu Juaristi Abaunz, Tomáš Zdechovský

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

49	+
ALDE	Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds
ECR	Mark Demesmaeker, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska
GUE/NGL	Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná
NI	Zoltán Balczó
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský
S&D	Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

8	-
ECR	Rupert Matthews, John Procter
EFDD	Eleonora Evi, Julia Reid
Verts/ALE	Margrete Auken, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Bart Staes

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti